



Normativa Contrattuale dei Servizi Bancari e dei Servizi di Pagamento

NORME CONTRATTUALI DEI SERVIZI BANCARI

NORME GENERALI

Le norme contenute nella presente parte generale regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari e finanziari al Cliente da parte di BancaSai S.p.A. (di seguito denominata Banca) salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

Le commissioni, condizioni economiche e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel contratto stesso, nei Documenti di Sintesi e nei Fogli Informativi che ne costituiscono parte integrante e saranno addebitate sul conto corrente del Cliente. Il contratto avrà efficacia dal momento dell'accettazione della Banca.

Art. 1

Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod.Civ.

Art. 2

Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio reclami della clientela

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relative disposizioni di attuazione. Per quanto attiene alla materia della trasparenza in materia di servizi bancari la Banca fa riferimento alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario e Finanziario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento disponibile presso le filiali della Banca o tramite i propri promotori.

Art. 3

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta a eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà a essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod.Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 4

Invio di corrispondenza alla Banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5

Invio della corrispondenza al Cliente

L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, anche relativi alle presenti condizioni, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca a uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6

Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri, del titolare effettivo, e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di anticiclaggio.

Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc)

Art. 7

Deposito delle firme autorizzate

Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca, sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8

Poteri di rappresentanza

Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso 1 giorno lavorativo; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti.

La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informarne gli altri cointestatari.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, e in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10

Diritto di garanzia

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano a essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11

Compensazione

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente e all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, Cod. Civ., salvo il diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 12

Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela e imputazione dei pagamenti

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte, pure in caso di cointestazione, in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193 comma 1 Cod. Civ., nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193 comma 2 Cod. Civ., i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13

Determinazione e modifica delle condizioni

Ai sensi dell'art 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 248 del 04 Agosto 2006, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre norme e condizioni dei singoli contratti non a tempo determinato qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intenderà accettata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente".

Art. 14

Legge applicabile

I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

SEZIONE I

CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1

Convenzione di assegno

Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede a informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati ecc.) delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

I moduli di assegni bancari sono rilasciati dalla banca muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere per iscritto previo pagamento dell'imposta a titolo di bollo di € 1,50 per assegno, il rilascio di moduli di assegno bancari in forma libera.

In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate in appresso sotto la Sezione III - "Bancomat/PagoBancomat/Cirrus/Maestro", la Banca, qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, non provvede al pagamento degli eventuali assegni che a essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo e ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore alla presentazione del titolo.

Art. 2

Addebito in conto di assegni o cambiali

Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.

Art. 3

Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4

Versamento in conto di assegni bancari e circolari e accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)

L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel modulo allegato. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo, prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 e ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria, nel caso di assegni bancari, o la Banca emittente, nel caso di assegni circolari, mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal Cliente, valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente, nell'ipotesi prevista dal comma 4, spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 5

Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti simili

L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 4 (vaglia e altri titoli simili), nonché degli effetti, ricevute e documenti simili, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso e ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 6

Versamento in conto di assegni sull'estero

In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 7

Movimentazioni del conto

Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e Cliente titolare del conto, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo, sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie allo stesso opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 8

Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

Qualora la Banca consenta di usare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualunque delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro, o nella valuta pattuita, al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 Cod. Civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni conseguenza.

Art. 9

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento dell'operazione", gli interessi, le commissioni e le spese e applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.

Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione II ("Affidamenti in conto corrente"), a ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 10

Conto non movimentato

Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 2.500,00, la Banca cessa di inviare le comunicazioni periodiche.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi e il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 11

Approvazione dell'estratto conto

L'invio degli estratti conto, a ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ.

Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica o accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 giorni l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 12

Compensazione e pagamento di assegni

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11 comma 1 delle "Norme generali", essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11 comma 2, delle "Norme Generali", essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 13

Recesso

Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 5 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. Ove il Cliente receda dal contratto di conto corrente la Banca eseguirà l'operazione di chiusura del conto entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto, al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti, comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato nel predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

L'esecuzione degli ordini e il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

SOTTOSEZIONE A

Conto Valutario

L'apertura del presente conto corrente, ai sensi del Decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 27/4/1990, consente l'utilizzo per operazioni da effettuarsi in una qualsiasi valuta di conto valutario, fermo restando che tali operazioni avranno come valuta di riferimento quella indicata nell'apposito modulo.

Il rapporto in oggetto sarà disciplinato, oltre che, in quanto compatibili, dalle norme regolanti il conto corrente bancario sopra riportate, anche dalle seguenti condizioni:

Art. 1

Il correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute sopra indicate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta di riferimento al cambio corrente rilevato sul mercato dei cambi alla data di esecuzione dell'operazione, rispettivamente per le banconote e per le divise estere.

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposte da terzi, in una qualsiasi delle valute sopra indicate, a favore del correntista.

Art. 2

Tutte le disposizioni del correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate, sono addebitate in conto, previa conversione nella valuta di riferimento al cambio corrente, rilevato sul mercato dei cambi alla data di esecuzione della disposizione, rispettivamente per le banconote e per le divise estere.

Art. 3

Il correntista si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ., sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate ovvero in quella di riferimento.

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.

Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.

Art. 4

Per ogni conversione vengono addebitate al correntista le commissioni di negoziazione rese note mediante contrattualmente e tramite i Fogli Informativi Analitici.

Qualora l'utilizzo del presente conto in divisa avvenga attraverso una pluralità di valute (senza conversione), ciò comporterà l'emissione di estratti conto separati per ciascuna valuta e l'addebito di separate imposte di bollo e relative spese di chiusura, di tenuta conto e competenze.

SEZIONE II

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 1

Apertura di credito

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Art. 2

Maturazione degli interessi

Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della Sezione I - "Conto corrente bancario".

Art. 3

Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 Cod. Civ., la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano a ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Art. 4

Recesso, compensazione e pagamento di assegni

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11 comma 2 delle "Norme generali" si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione I - "Conto corrente bancario" si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Art. 5

Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

SEZIONE III

BANCOMAT/PAGOBANCOMAT/CIRRUS/MAESTRO/FASTPAY (Modalità d'uso della Carta)

Art. 1

Oggetto

L'uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata Carta, e del "Codice Personale Segreto" di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni A e B.

L'utilizzo dei servizi deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato e in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nel richiamato modulo.

I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione a esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 10 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione a esigenze di sicurezza.

Art. 2

Rilascio della Carta

La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Ad ogni carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.

La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta e il relativo P.I.N. all'atto della sottoscrizione del presente contratto. Dietro richiesta scritta del Cliente, e a rischio del medesimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.

La banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.

Art. 3

Poteri di rappresentanza

Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata e intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del presente contratto.

In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del P.I.N..

La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione a operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca dal giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata A.R..

Art. 4.

Custodia della Carta e del P.I.N.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il P.I.N., quest'ultimo in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme a essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N..

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti nel limite di Euro 150 per prelievo e fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell'art. 5 comma 5.

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 5

Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel modulo allegato e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre, il Cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro 2 giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca secondo quanto previsto nel modulo allegato, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e indicando il numero di blocco.

Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.

La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno della segnalazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

Art. 6

Erogazione dei servizi Bancomat/PagoBancomat

La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1 comma 3 negli orari indicati nelle Sottosezioni.

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1 comma 3, sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione a eventi connessi all'efficienza e alla sicurezza dei servizi medesimi.

Art. 7

Addebito in conto

L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

Salvo quanto previsto al comma 4 della Sottosezione B – Servizio PagoBancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Art. 8

Recesso della Banca

La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni materiale in precedenza consegnato.

Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469 bis comma 4 Cod. Civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 9

Recesso del Cliente e obbligo di restituzione della Carta

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:

- in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 comma 2;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta.

L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

SOTTOSEZIONE A

Servizio Bancomat/ATM

Il servizio Bancomat/ATM consente al Cliente di prelevare denaro contante, entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato, presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio Bancomat.

La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del servizio dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.

In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nel modulo allegato o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta e il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nel modulo medesimo. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

SOTTOSEZIONE B

Servizio PagoBancomat

Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati, entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato, a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque terminale POS contrassegnato o comunque individuato col marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al cliente di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate (ad esempio, per ricarica cellulari GSM).

Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.

In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai terminali POS risulteranno dall'apparecchiatura stessa in forma elettronica.

SOTTOSEZIONE C

Servizio Cirrus/Maestro

Il servizio Cirrus/Maestro consente al titolare di effettuare in tutto il mondo, a valere sul suo conto corrente, prelievo di contante presso tutti gli sportelli automatici abilitati contraddistinti dai simboli "e/c" e/o "Cirrus" o il pagamento, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico a valere sul suo conto corrente, della merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti dai simboli "e/c" e/o "Maestro".

Il servizio Cirrus/Maestro funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.

Gli sportelli automatici abilitati e i POS del servizio Cirrus/Maestro effettuano operazioni nella valuta avente corso legale nel paese in cui sono installati.

Ai relativi addebiti vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene il prelievo o il pagamento nonché il cambio del giorno lavorativo successivo applicato dal sistema internazionale Cirrus e Maestro.

L'utilizzo del servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo. Il servizio prevede l'applicazione di commissioni.

La Banca non procede all'invio della contabile.

SOTTOSEZIONE D

Servizio FASTpay

Il servizio FASTpay consente al titolare di effettuare pagamenti per servizi quali il pagamento dei pedaggi autostradali, parcheggi, ecc. presso le apposite apparecchiature automatiche contraddistinte con il marchio FASTpay autorizzandone irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente, senza operare, a meno che sia diversamente previsto per singoli servizi, la digitazione del codice P.I.N..

La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pagamenti effettuati dal titolare a mezzo del servizio FASTpay avverrà, salvo diversa comunicazione, con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.

Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali collegato al servizio FASTpay consente al titolare di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio FASTpay e senza l'utilizzo del codice P.I.N., il pagamento dei pedaggi autostradali, autorizzando irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle società o enti convenzionati l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

Il titolare prende atto che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un secondo autoveicolo, anche al seguito del primo.

Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause a essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.

La Banca rimane totalmente estranea a eventuali controversie tra il Cliente e società o enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio.

Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Cliente.

La Banca si riserva in ogni caso la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Cliente, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli organi istituzionali competenti in materia.

In ogni caso è riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente servizio, con un preavviso di 15 giorni.

SEZIONE IV

SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI E ASSEGNI

Art. 1

Oggetto e limiti del servizio

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi all'estero, si applicano anche le norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle "Norme generali"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

– indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti e assegni che sulle distinte di accompagnamento;

– casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti e assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera, o atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione a effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.

La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3

Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmate ai termini di legge, la Banca ha facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4

Ordini di proroga di scadenza effetti

Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede a inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge 349/1973, a far levare il protesto.

Art. 5

Pagamento mediante assegni

Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6

Sconto o negoziazione di effetti, documenti e assegni

La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma un anticipo, è eseguita dalla Banca, direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non, con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, a esclusione di quelle previste dall'art. 4.

Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti e altri titoli indicati negli art. 4 e 5 della Sezione I - "Conto corrente bancario", il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, se, per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE V

NORME CHE REGOLANO L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO UTENZE

Ferma restando l'applicazione delle "Norme generali" previste nel presente contratto, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all'utenza indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi e applicando le seguenti modalità del servizio, senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:

– sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo;

– le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito in conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta dall'azienda fornitrice. Le fatture continueranno a essere inviate dall'azienda fornitrice all'utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa;

– il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini previsti dal contratto dell'azienda fornitrice, onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.

La Banca assume l'incarico del pagamento delle citate fatture, che l'azienda fornitrice invierà direttamente all'utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere e assicurati disponibilità sufficienti. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munite dell'apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'azienda fornitrice direttamente a cura dell'utente.

Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento; da parte della Banca stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest'ultimo perverrà in tempo utile per poter provvedere in conformità.

SEZIONE VI

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CANALI VIRTUALI

CANALI VIRTUALI:

- SaiVoice (accesso tramite Call Center e/o Risponditore automatico)
- SaiOnline (accesso tramite Internet)

Art. 1

Con l'adesione al servizio, che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.

A ogni aderente al servizio è consentito effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali abbia facoltà a operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato a operare.

Ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su prodotti di Risparmio Gestito collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diverrà collocatrice.

Art. 2

Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche e/o telefoniche per la trasmissione dei dati personali. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di reti telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque a eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

Art. 3

Per le attività ammesse all'operatività mediante il servizio, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli e altri rapporti e servizi accessori, qui riportate, nonché dalle norme contrattuali relative a strumenti e servizi finanziari e assicurativi collocati dalla Banca.

Nel caso il Cliente richieda mediante il servizio di SaiVoice il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta richiesto di confermare di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari come previsto dall'art. 124 della Legge Assegni e successive integrazioni e modificazioni.

Tale dichiarazione si intende sottoscritta e registrata tramite il riconoscimento per l'accesso ai Canali Virtuali.

Il cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 della sopra citata Legge Assegni. Lo scioglimento o la sospensione per qualunque causa del servizio non comportano di per sé lo scioglimento o la sospensione dei predetti rapporti sottostanti al servizio, che resteranno disciplinati dalle presenti norme generali e speciali.

Art. 4

Per accedere al servizio, la Banca fornirà al Cliente: un codice segreto numerico di 8 cifre (USER ID), contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un secondo codice segreto numerico di 12 cifre (P.I.N.), contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente, inoltrata separatamente.

Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il primo che il secondo codice segreto ed è responsabile delle conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque.

In particolare la Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sino a che il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del servizio, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

Art. 5

Nell'ambito del servizio, in deroga a ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, ricezione e trasmissione di ordini, e in generale ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica del primo codice segreto e parziali cifre del secondo codice segreto.

Per particolari disposizioni (blocco del P.I.N.) l'identificazione del Cliente avverrà mediante la richiesta di dati personali da parte del Call Center. Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite dalla Banca al Cliente.

Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del servizio e autorizza la Banca a effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.

La prova delle operazioni eseguite, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il servizio, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni delle conversazioni telefoniche.

Art. 6

In caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.

Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del servizio; per i rapporti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari e il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Art. 7

Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto a operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Art. 8

La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del servizio dovute a cause non imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).

Art. 9

Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro i tempi tecnici necessari.

Art. 10

La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari e per giustificato motivo.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:

- **Servizi di Pagamento:** i Servizi di Pagamento indicati nell'art. 2;
- **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi;
- **Pagatore:** il soggetto titolare di un conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento;
- **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento;
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 comma 1 lett. a D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo);
- **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate;
- **Cliente:** la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente, nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, **Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario;**
- **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la Banca del Pagatore e/o la Banca del Beneficiario;
- **Banca:** BancaSai S.p.A.;
- **Identificativo Unico:** la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio Cliente;
- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire l'Operazione di Pagamento;
- **Conto di Pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento;
- **Tasso di cambio di riferimento:** il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico;
- **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

Art. 2

Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
 - Bonifici
 - Bonifici Italia
 - Bonifici di importo rilevante (solo Italia)
 - Bonifici urgenti (solo Italia)
 - Bonifici periodici
 - Bonifici SEPA
 - Bonifici estero RI.BA.
 - Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV o RAV)
 - RID
 - SEPA Direct Debit
2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale, mentre le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
3. Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 23.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sono situati nella Comunità Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (attualmente, Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
 - L'Operazione di Pagamento è effettuata in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico europeo;
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti dagli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 52, 55, 58 e 62 si applicano solo:
 - a) alle Operazioni di Pagamento in Euro a valere su un conto di Pagamento espresso in Euro;
 - b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro, a valere su un conto di Pagamento espresso in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area Euro;
 - c) alle Operazioni di Pagamento a valere su un conto di Pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo che

siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.

3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a 4 Giornate Operative alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. 4

Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca ed a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II.
5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi il Servizio di Canali Virtuali, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI, RIBA, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)

Art. 5

Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito al Servizio Canali Virtuali e sia consentito dal Servizio medesimo, a mezzo telefono o via internet.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 6

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'Ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista nel contratto di adesione al Servizio Canali Virtuali si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 7

Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca, con esonero da responsabilità, può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l'ordine risulta disposto in forma cartacea e non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti; la Banca, prima di rifiutare l'ordine, contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore, comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto, per e-mail o secondo altra modalità concordata con il Cliente Pagatore. La comunicazione verrà effettuata non appena possibile e, in ogni caso, non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento indicati negli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 52 e 55.

Art. 8

Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.

3. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.

Art. 9

Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 52 e 55 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detto Prestatore.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (RID E SEPA DIRECT DEBIT)

Art. 10

Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 11

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 12

Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per l'esecuzione non esatta nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 13

Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto nella Sezione II, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti ed ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita.

5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di Pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura Operazione di Pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno 4 settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nella Sezione II.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE.

Art. 14

Eseguibilità dell'ordine

L'Ordine di Pagamento conforme ad ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.

Art. 15

Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

Art. 16

Responsabilità della Banca per operazioni non autorizzate – Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all'art. 22.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 17

Conversione valutaria

Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

Art. 18

Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 19

Commissioni e spese

1. Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore, il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è altresì autorizzata ad addebitare:
 - In caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - Le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - Le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Art. 20

Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, nonché le informazioni e condizioni in esse contenute.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle operazioni stesse.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22.

5. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

Art. 21

Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di 1 giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

Art. 22

Invio della Corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato nel contratto relativo al Conto di Pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto o anche attraverso indirizzo e-mail.
2. Laddove il Cliente abbia aderito al Servizio di Canali Virtuali le comunicazioni di cui al comma precedente saranno fatte con le modalità previste per detti Servizi.
3. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale le Condizioni Contrattuali sono state sottoscritte.

Art. 23

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto di Pagamento e le norme relative ai Canali Virtuali.

Art. 24

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali, ai sensi dell'art. 126 sexies del testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

Art. 25

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione delle Condizioni Contrattuali, il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 2 e 3.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica indirizzato a BancaSai S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso Vittorio Emanuele II n. 50 – 10126 TORINO Mail reclami@bancasai.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la facoltà per il Cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Il Cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art. 26

Legge applicabile – Foro competente

1. Le Condizioni Contrattuali sono regolate dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

BONIFICI

Art. 27

Oggetto del Servizio

Normativa Contrattuale dei Servizi Bancari e dei Servizi di Pagamento
Aggiornata al 26/04/2010

Con il Servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un Pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Servizi di Pagamento in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Art. 28

Bonifici Italia

Il bonifico Italia è un bonifico in Euro non superiore a Euro 500.000 che può essere disposto da un Pagatore residente in Italia a favore di un Beneficiario residente in Italia presso una filiale dello stesso Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o di altro Prestatore di Servizi di Pagamento situato in Italia.

Art. 29

Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
 - Nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - Importo dell'ordine;
 - Il codice IBAN (International Banking Account Number) del Beneficiario che costituisce l'Identificativo Unico.
2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
 - La data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento;
 - La valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, da intendersi come data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di trasferire l'importo dell'ordine al prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario;
 - La motivazione del Pagamento.

Art. 30

Addebito del conto di Pagamento

Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

Art. 31

Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

Art. 32

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro le 16.00.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione previsti nel contratto sui Canali Virtuali. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 18.00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Qualora l'ordine provenga tramite canali CBI o IN.TE.SA ovvero tramite internet in forma multipla, l'orario limite di ricezione di cui al punto precedente sono le ore 15.30.
5. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

Art. 33

Tempo massimo di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o telefono:
 - Nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
 - Nel caso in cui sia stata indicata una data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata;
 - In presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data;
 - Nel caso in cui sia stata indicata come data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Art. 34

Bonifico Italia infragruppo

1. Il bonifico Italia infragruppo è un bonifico Italia disposto a favore di un Beneficiario che ha il Conto di Pagamento presso BancaSai o altra Banca appartenente al Gruppo Bancario BancaSai. Può essere disposto anche per un importo superiore a Euro 500.000.
2. Per l'esecuzione del bonifico Italia infragruppo il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
3. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5. Per la ricezione dell'Ordine di Pagamento vale quanto indicato nell'art. 32.
4. Il bonifico Italia infragruppo è eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
5. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
6. Il Cliente Pagatore può, altresì, indicare una valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario. In tal caso il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
7. In presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento in pari data.

Art. 35

Bonifici di importo rilevante

1. Il bonifico di importo rilevante è un bonifico Italia di importo superiore a Euro 500.000 a favore di Beneficiario che non ha il Conto di Pagamento presso BancaSai o altra Banca appartenente al Gruppo Bancario BancaSai.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
3. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può indicare una data esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato solo con modalità cartacea presso le Filiali della Banca.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 16.00.

Art. 36

Bonifici Italia urgenti

1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
3. L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato soltanto nella modalità cartacea presso le Filiali della Banca.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto entro le ore 16.00.

Art. 37

Bonifici periodici

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici Italia ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
 - Deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29;
 - Deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
 - Deve indicare se tale periodicità debba corrispondere alla data di esecuzione o alla data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
 Se il Cliente Pagatore sceglie che la periodicità indicata corrisponda alla data esecuzione, l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Se il Cliente Pagatore sceglie che la periodicità indicata corrisponda alla data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente tale data.
3. L'ordine di bonifico periodico deve essere presentato alla Banca almeno 3 Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo Pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
4. Il consenso ad eseguire l'ordine può esser prestato in forma scritta o avvalendosi del Servizio Canali Virtuali.
5. I termini per la presentazione degli ordini periodici sopra indicati valgono sia per gli ordini cartacei sia per gli ordini impartiti avvalendosi del Servizio Canali Virtuali.
6. La revoca dell'ordine di Pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno 4 Giornate Operative precedenti la data del Pagamento in scadenza.

Art. 38

Bonifici SEPA

Il bonifico SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati in paesi dell'Unione Europea ed in Islanda, Liechtenstein, Norvegia ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

Art. 39

Dati relativi all'ordine di Pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del bonifico SEPA, l'ordine deve necessariamente contenere i seguenti dati:
 - Beneficiario
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario

- Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario (partecipante allo schema SEPA)
- Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario

- Importo

Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento.

2. Per i bonifici SEPA, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento.

Art. 40

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

La ricezione di un bonifico SEPA deve avvenire entro le ore 12.00 della Giornata Operativa antecedente a quella nella quale deve essere eseguito.

Art. 41

Rifiuto dell'ordine relativo ad un bonifico SEPA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca, con esonero da responsabilità, può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

Art. 42

Tempi di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o telefono senza indicazione della data esecuzione, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o telefono nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata operativa successiva.

Art. 43

Bonifici estero

Per bonifico estero si intende:

- a) un bonifico in cui almeno una delle controparti è soggetto non residente in Italia;
- b) un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di Servizi di Pagamento situato in un paese estero;
- c) un bonifico effettuato nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area Euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Art. 44

Dati relativi all'ordine di Pagamento

Per consentire l'esecuzione del Pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:

- Beneficiario
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario
- Banca del Beneficiario
- Divisa
- Importo

Art. 45

Ricezione dell'ordine di Pagamento

1. In caso di ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea:
 - L'ordine si intende ricevuto dalla Banca nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le ore 14.30;
 - L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;
 - Nelle giornate semifestive l'ordine si intende ricevuto nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le 11.30;
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o telefono:
 - L'ordine si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione previsti dal contratto relativo al Servizio Canali Virtuali. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 14.00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

Art. 46

Tempi di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o telefono senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o telefono:

- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- nel caso in cui sia stata indicata una data valutata da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata;
- in presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valutata da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data;
- nel caso in cui sia stata indicata come data valutata da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata nella Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

Art. 47

Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:

- Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN);
- Dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

Art. 48

Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

RI.BA.

Art. 49

Oggetto del Servizio

La RI.BA. è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore; il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di Pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le RI.BA. l'Identificativo Unico.

Art. 50

Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

Il consenso del Cliente Pagatore ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

Art. 51

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella data di scadenza del Pagamento.
2. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico della filiale ricevente.
3. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione previsti nel contratto relativo al Servizio Canali Virtuali. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 18.00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui sopra avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 52

Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del Pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV, RAV E BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA)

Art. 53

Oggetto del Servizio

I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il Pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso qualsiasi filiale della Banca o, laddove il Cliente abbia aderito al Servizio Canali Virtuali, e sia consentito dal Servizio medesimo, impartendo l'Ordine di Pagamento via internet.

Art. 54

Ricezione dell'Ordine di Pagamento

Normativa Contrattuale dei Servizi Bancari e dei Servizi di Pagamento
Aggiornata al 26/04/2010

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico della filiale ricevente nel rispetto dei cut-off di esecuzione.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici identificativi previsti nel contratto relativo ai Canali Virtuali. Se tale verifica avviene entro le ore 18.00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui sopra avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 55

Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro 3 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.

R.I.D. SEPA DIRECT DEBIT CORE (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE)

R.I.D.

Art. 56

Oggetto del Servizio

Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro in Italia sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito sul Conto di Pagamento, rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario. A fronte di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.

Art. 57

Ricezione Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 58

Esecuzione Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

Art. 59

Termini per richieste di rimborso

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro 8 settimane dalla data di scadenza del R.I.D.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornisce un rifiuto motivato entro 10 Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

SEPA DIRECT DEBIT CORE

Art. 60

Oggetto del Servizio

1. Il Sepa Direct Debit Core è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri paesi della Comunità Europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato). Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento.
2. Il Sepa Direct Debit Core può essere eseguito solo se i conti di Pagamento del Cliente Pagatore e del Beneficiario sono in Euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.

Art. 61

Ricezione Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 62

Esecuzione Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul conto di Pagamento con pari valuta.

Art. 63

Richieste di rimborso

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 di chiedere il rimborso dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
3. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce rifiuto motivato, entro 10 Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.